

TI_GERICHTE 60.2010.292 vom 15. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2010.292

FR: TI_GERICHTE 60.2010.292 du 15 février 2011

IT: TI_GERICHTE 60.2010.292 del 15 febbraio 2011

Erwägungen

E. 1

Ai sensi dell'art. 453 cpv. 1 del Codice di procedura penale (CPP), in vigore dal 1° 1.2011, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. La Camera dei ricorsi penali è di conseguenza competente, in materia di ricorsi contro decisioni emanate dal giudice dell'istruzione e dell'arresto in materia di gratuito patrocinio, giusta l'art. 35 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), che resta applicabile al caso concreto.

E. 2

Il principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. (secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.765/2004 del 22.6.2005, 1P.500/2003 del 5.12.2003, 1P.542/2003 del 20.10.2003, 1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).

E. 3

Giusta l'art. 26 Lag il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa. Questa disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag " (...) riprende i principi espressi dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP TI) , con l'aggiunta del momento a partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (...) " (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale dell'art. 52 vCPP TI, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei casi in cui fossero

dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2 e 3 vCPP TI), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare " (...) una difesa oggettivamente non necessaria " e che " anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore " (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, art. 52 vCPP TI, n. 3; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP TI). Il medesimo principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori preparatori (" trattandosi di un diritto relativo, la concessione del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto *fumus boni juris*, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato ", rapporto n. 5123 del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).

E. 4

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (" *Bagatelldelikte* "), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 49 vCPP TI, n. 2 e 18 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse*, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, *Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire*, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

E. 5

Giusta l'art. 3 cpv. 2 Lag è ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, ossia che non è in grado di affrontare i costi della procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232; RtiD I-2004 n. 10). Ciò non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, cosicché uno stato di bisogno potrebbe essere rilevato anche quando il reddito del richiedente ecceda l'importo assolutamente necessario per vivere. Decisivo è l'interesse dell'accusato di poter seguire la procedura senza dover limitare eccessivamente le sue esigenze di vita; l'assistenza giudiziaria ha infatti anche lo scopo di impedire che l'istante si indebiti ulteriormente o non adempia ad obblighi importanti per pagarsi una difesa oggettivamente necessaria (RDAT II-2002 n. 65; decisione TF 1P.542/2003 del 20.10.2003; DTF 127 I 202 e 124 I 1; cfr. anche M. RUSCA /

E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 52 vCPP TI, n. 9; B. COCCHI / F. TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, art. 155 vCPP TI, n. 18 e n. 570). I presupposti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria vanno valutati sulla scorta della situazione in cui versa il richiedente al momento in cui presenta la domanda (decisione TF 1B_67/2007 del 27.4.2007; DTF 120 Ia 179; RDAT 36/II – 1998). Spetta a quest'ultimo dimostrare compiutamente le proprie difficoltà economiche (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 125 IV 164, 120 Ia 179). La condizione di indigenza deve essere determinata non solo secondo le risorse finanziarie del richiedente, ma anche delle persone che hanno obblighi di mantenimento nei suoi confronti, per esempio del coniuge o dei genitori (decisione TF 1P.542/2003 del 20.10.2003; DTF 115 Ia 193). Tale principio emerge anche dai lavori preparatori dell'art. 3 Lag: “ (...) l'indicazione dei mezzi "propri" va precisata nel senso che per determinare se il richiedente è indigente si può considerare, se del caso, anche il reddito delle persone che hanno obblighi di mantenimento nei suoi confronti, in particolare i genitori (DTF 119 Ia 12), senza tuttavia considerare il reddito dei parenti che potrebbero essere tenuti all'assistenza giusta gli art. 328 e 329 CC (DTF 115 Ia 195 cons. 3) ” (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 3; cfr. anche B. CORBOZ, op. cit., p. 67 ss.). La somma dei redditi è, di regola, applicata ai coniugi che sono obbligati per legge a provvedere in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), e che si devono, giusta l'art. 159 cpv. 3 CC, reciproca assistenza e fedeltà. L'obbligo di reciproco mantenimento comprende pure il pagamento dei costi processuali. Ciò non vale di principio fra concubini dove, non essendovi alcun obbligo di reciproco mantenimento, non vi è neppure fra di essi alcuna pretesa esigibile di un cofinanziamento (Mitfinanzierung) dei debiti e dei costi di procedura (cfr. AJP 6/2001, A. BÜHLER, *Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum*, p. 646 s.). Per il calcolo dell'eccedenza di una persona che vive in concubinato andrebbe pertanto preso in considerazione unicamente il suo singolo reddito da cui andrebbe dedotto l'importo base mensile e le spese da lei stessa effettivamente sopportate (cfr. AJP 6/2001, A. BÜHLER, op. cit., p. 646).

E. 6.1

Nella sua istanza di assistenza giudiziaria presentata in data 11.1.2010 all'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto (completata il 18.1.2010), RI 1 aveva prodotto tutta la documentazione inerente anche _____ al fine di provare la sua asserita indigenza [“(...) Le allego pertanto il conteggio stipendio della signora _____, la rendita SUVA del signor RI 1 e gli oneri correnti della famiglia (...)” (scritto 18.1.2010, AI 2, inc. GIAR _____)], allegando altresì conteggi e fatture di assicurazioni malattie, intestate ad entrambi. Anche nel ricorso 1/8.4.2010 a questa Camera il qui ricorrente aveva riconosciuto di convivere con la moglie ed aveva sollevato il fatto che l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto non avesse preso in considerazione, per il calcolo del minimo vitale, le spese di trasferta di _____ per recarsi al luogo di lavoro, le spese di quest'ultima per i pasti fuori casa e la sua previdenza vincolata quale assicurazione sulla vita (cfr. ricorso 7/8.4.2010, doc. 1, inc. _____). Nell'istanza presentata il 24/26.8.2010 RI 1 ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio sostenendo di aver deciso, unitamente con la moglie, “(...) di ritornare a vivere separatamente come risulta dalle rispettive dichiarazioni scritte da loro singolarmente indirizzate al (...) legale (...)” (istanza 24/26.8.2010, p. 1, AI 1, inc. GIAR _____). A suo dire non vi sarebbe “(...) alcun dubbio sul fatto che siamo in presenza di un mutamento radicale, duraturo e negativo delle [sue] condizioni finanziarie (...) per rapporto alla situazione emersa in occasione della recente sentenza della

CRP, (...)" (istanza 24/26.8.2010, p. 2, AI 1, inc. GIAR _____). Tuttavia il qui ricorrente si trova in detenzione dall'8.1.2010: la sua situazione non può essere cambiata nel frattempo. Le dichiarazioni scritte di RI 1 e di _____ indirizzate al di lui legale nelle quali entrambi affermano di voler assumere domicili separati, sono delle semplici allegazioni di parte, non suffragate da alcuna prova certa (ma anzi smentite dai fatti concreti, come si vedrà più avanti), che si riferiscono ad una situazione futura ipotetica e solo ipotizzata. Pertanto, come rettamente rilevato dall'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto, la situazione personale e finanziaria del ricorrente non può essere considerata mutata dall'ultima sentenza di questa Camera (sentenza 5.7.2010, inc. CRP _____).

E. 6.2

Abbondanzialmente si rileva che nel caso in esame RI 1 e _____ si sono sposati il 29.9.1995, dopo essersi sposati ed aver divorziato una prima volta. L'11.12.1997 è stata pronunciata la loro separazione per tempo indeterminato (cfr. sentenza 11.12.1997 del pretore della giurisdizione di _____, AI 4, inc. GIAR _____). Essi sono dunque separati giusta l'art. 117 s. CC (in vigore dal 1°.1.2000). Benché separati RI 1 e _____ vivono (meglio, vivevano fino all'arresto di lui) in comunione, almeno da luglio 2007 come da sua stessa ammissione (cfr. ricorso 3/6.9.2010, p. 4), nell'abitazione di _____: pertanto in una situazione di convivenza. L'abitazione in cui abitavano, di proprietà di _____, è inoltre gravata da un mutuo ipotecario, in cui risultano entrambi mutuatari (quali debitori solidali) giusta il contratto del 27.11.2007 (AI 4, inc. GIAR _____). In queste condizioni, anche nel merito, non si può che confermare la precedente decisione, non potendo trattare i coniugi come persone divorziate e non conviventi. Inoltre, se si volesse anche ammettere la veridicità delle loro allegazioni e pertanto l'intenzione di entrambi di andare a vivere separatamente dopo la liberazione di RI 1, bisognerebbe tener conto del fatto che quest'ultimo e _____ risultano essere separati legalmente. La separazione non scioglie i legami giuridici del matrimonio. In particolare i doveri di mantenimento e la successione reciproca persistono. Gli effetti della separazione non rimandano infatti alle disposizioni sul divorzio ma per contro agli art. 176 ss. CC e, per quanto concerne i contributi di mantenimento, all'art. 163 CC (cfr. Praxiskommentar Scheidungsrecht – M. LEUENBERGER, art. 117/118 CC, n. 7; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I – D. STECK, 3. ed., art. 117/118 CC, n. 17). Fra di essi, contrariamente a quanto sopraindicato in merito ai concubini, rimane pertanto un obbligo di reciproco mantenimento, ciò che comprende pure il pagamento dei costi processuali.

E. 7

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP TI, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

E. 25

LTG ed ogni altra norma applicabile,

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.